

**Ordinanza
concernente l'esecuzione
dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri
(OEAE)**

Progetto

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 agosto 1999¹ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri è modificata come segue:

Art. 11 titolo, cpv. 2, cpv. 3 e 4 (nuovi)

Servizio e prestazioni all'aeroporto

² L'UFM può concludere con le competenti autorità dei Cantoni aeroportuali o con terzi convenzioni riguardanti la gestione dell'esercizio presso l'aeroporto. Si tratta in particolare dell'accoglienza di persone all'aeroporto e della scorta di polizia fino all'imbarco. Le prestazioni fornite su mandato dell'UFM sono contabilizzate direttamente con l'autorità competente all'aeroporto o con i terzi.

³ Per l'accoglienza all'aeroporto e la scorta di polizia fino all'imbarco, la Confederazione versa i seguenti importi forfettari per persona:

- a. 300 franchi per i voli di linea;
- b. 1200 franchi per i voli speciali a destinazione di Stati terzi e di Stati d'origine.

⁴ L'UFM assicura la scorta medica:

- a. a bordo di tutti i voli speciali per tutte le persone rinviate. Per le persone rientranti nel settore degli stranieri, i Cantoni partecipano alle spese in modo proporzionale;
- b. se necessario, a bordo dei voli di linea per le categorie di persone di cui all'articolo 92 capoverso 2 LAsi.

RS

¹ RS 142.281

Art. 15 cpv. 2

L'UFM può concludere con le autorità giudiziarie e le autorità preposte alla sicurezza dei Cantoni convenzioni amministrative concernenti l'esecuzione della carcerazione secondo l'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr.

Art. 15a lett. g (nuova)

Le autorità cantonali competenti in materia di stranieri comunicano all'UFM i seguenti dati in merito all'ordine di fermo o di carcerazione secondo gli articoli 73 e 75–78 LStr nei settori dell'asilo e degli stranieri:

- g. per minori: se è stata istituita una rappresentazione legale e se sono state adottate misure tutorie.

II

La presente modifica entra in vigore il xx. xx. xx.

XX. xx. 2012

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova